

2032

22 NOV 2013

Anno 2013 contratto tra la ASL di Cagliari e la Struttura Sanitaria KINETIKA SARDEGNA SRL

Policlinico Città di Quartu (cod.reg. 200041) per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza

Ospedaliera, Day Service e Ambulatoriale

l'anno 2013, addì 22 del mese di novembre in Selargius tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (di seguito denominata Azienda) con sede in via Piero della Francesca 1, Selargius, nella persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante Dott. Emilio Simeone, da una parte

e

la Struttura sanitaria denominata CASA DI CURA POLICLINICO CITTA' DI QUARTU, partita IVA


03210360925, codice reg. 200041 (di seguito denominata Struttura) con sede operativa in VIA SILESU, 10,

cap 09045 QUARTU S. ELENA, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Giliola Avisani, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- Che ai sensi della DGR 51/21 del 28/12/2012, in data 17/01/2013 è stato stipulato un contratto transitorio per il primo bimestre 2013;
- che la DGR 16/4 del 09.04.2013, autorizza la ASL a prorogare fino al 30 giugno 2013 il contratto di natura transitoria stipulato ai sensi della DGR 51/21 del 28.12.2012;
- che la DGR n. 33/33 del 08/08/2013 ha autorizzato la proroga del contratto 2012 per il secondo semestre 2013, recependo nel contempo l'accordo tra l'AIOP /AISSP e la Regione Sardegna e definendo i tetti di spesa per ciascuna struttura in misura non superiore al tetto assegnato per l'anno 2012 decurtato del 1.66%.
- Che con nota n. 21911 del 27/08/2013 a firma del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e sanità, si invitano i direttori generali all'attuazione della deliberazione succitata.
- Con nota n. 14901 del 31.05.2013 la RAS ha espresso parere favorevole di compatibilità alla rimodulazione dei posti letto e delle attività sanitarie delle tre case di cura della Società Kinetika Sardegna s.r.l.
- Con nota n. 18792 del 15/07/2013 viene precisato che la contrattazione può essere formalizzata secondo la rimodulazione prevista nel parere di compatibilità e funzionalità n. 14901 del 31.05.2013, riferita alla prima fa-



G. Cole

[Signature]

se di accreditamento provvisorio fino al 31.12.2013.

- La DGR 33/33 stabilisce che "Relativamente agli erogatori privati afferenti al Gruppo KinetiKa, solo per l'anno 2013, tenuto conto della rimodulazione dei posti letto richiesta, degli adeguamenti strutturali ed organizzativi conseguenti e del fatto che trattasi di nuova attività (trasferimento da altra struttura del gruppo accreditata provvisoriamente) in struttura preesistente, si ritiene opportuno contrattare il budget fino al 31.12.2013 sulla base della nuove attività previste, fermo restando che lo stesso sarà così definito solo a seguito del rilascio dell'accREDITamento istituzionale. Il tetto complessivo del Gruppo KinetiKa non potrà comunque essere superiore a sei dodicesimi del tetto assegnato per l'anno 2012 decurtato dell'1,66%".

- Con provvedimento n. 1113 del 10/10/2013 la RAS ha concesso l'accREDITamento temporaneo per 12 mesi relativo alla rimodulazione dei posti letto e alle attività ambulatoriali.

- Che, come precisato anche nella determina di accREDITamento, in data 11/09/2013 prot. 935 la Società KinetiKa srl ha comunicato all'Assessorato la disponibilità al sopralluogo, nonché il trasferimento delle attività sanitarie dal 02/09/2013 al fine di garantire la continuità assistenziale; per cui le attività svolte a decorrere da tale data si intendono rese ai sensi del presente contratto, ancorché antecedenti alla formalizzazione dell'atto di accREDITamento.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto si recepisce integralmente il contenuto delle DGR n 33/33 del 08/08/2013 nei limiti del tetto di spesa di cui all'art.2.

Nel secondo semestre 2013, la casa di cura svolgerà l'attività di ricovero secondo quanto previsto dall'accREDITamento temporaneo e a decorrere dal 02/09/2013 secondo il nuovo assetto approvato con il provvedimento regionale n. 1113 del 10/10/2013, nei limiti dei posti letto dallo stesso assegnati ed attività ambulatoriale a valere sul tetto ospedaliero per la disciplina di Chirurgia Generale e Ortopedia conseguente al trasferimento delle attività dalla casa di cura Lay.

Articolo 2 - Tetto di spesa

Tenuto conto di quanto disposto nella DGR n. 33/33, il tetto di spesa previsto per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera e Day Service relativo all'anno 2013 è pari a € 10.850.000.

Tale importo è onnicomprensivo dei tetti di spesa previsti dai contratti transitori stipulati nel primo semestre 2013 ai sensi della DGR n. 51/21 e delle DGR n. 16/14.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 01/01/2013 ed ha scadenza il 31 dicembre 2013, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, uno per ciascun contraente e uno per l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Articolo 4 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia allo schema di contratto riportato nella DGR n. 31/14 del 06/08/2010 ed all'accordo recepito il 08/08/2013, tra AIOP /l'AISSP e la Regione Sardegna per gli anni 2013- 2015, nonché alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria amministrativa, civile e penale.

Per la ASI

Per KINETIKA SARDEGNA SRL Policlinico Città di Quartu

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Emilio Simeone

Dott.ssa Giuseppina

PAGINA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE IN QUANTO CONTENENTE DATI RISERVATI

Documento d'identità non pubblicabile, depositato presso Servizio Assistenza Ospedaliera, Responsabile Dr.ssa Rosella Sais tel. 0706093631.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2032 DEL 22 NOV. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Sais)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sirelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da n° 3 fogli
di n° 4 pagine.

flaut